

---

**X LEGISLATURA**

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI  
GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA  
ED ASSISTENZA SOCIALE****33.****SEDUTA DI MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1990****PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERGIO COLONI****INDICE**

---

	PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>	
Coloni Sergio, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Audizione del ministro degli affari esteri sulle convenzioni internazionali nel settore pensionistico:</b>	
Coloni Sergio, <i>Presidente</i> .....	3, 7, 8, 9, 10
Angeloni Alcide .....	7
Butini Ivo, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> .....	3, 8, 9, 10
Iannone Giuseppe .....	8

**PAGINA BIANCA**

**La seduta comincia alle 15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla Pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto i commissari che della seduta odierna sarà redatto un resoconto stenografico.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità della seduta è assicurata anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del ministro degli affari esteri sulle convenzioni internazionali nel settore pensionistico.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro degli affari esteri sulle convenzioni internazionali nel settore pensionistico.

Avverto i commissari che il ministro degli affari esteri non potendo essere presente ha delegato a rappresentarlo il sottosegretario senatore Butini, che ringrazio vivamente per aver accolto l'invito della Commissione.

L'odierna audizione si svolge in una settimana difficile, con il Senato chiuso e la Camera impegnata nell'esame della manovra di bilancio.

Peraltro, la concomitanza non era stata preventivata, essa si colloca opportunamente nelle more dell'esame del disegno di legge n. 5107 di accompagnamento alla legge finanziaria, all'interno del quale sono inserite alcune norme pro-

pedeutiche per riportare, con più calma, un maggiore ordine nel campo delle pensioni internazionali.

Abbiamo perciò inteso acquisire dal Ministero degli affari esteri un quadro conoscitivo sull'insieme delle convenzioni internazionali in questo settore, oltre che alcuni elementi di giudizio sull'attuazione di tali convenzioni, sull'opportunità di introdurre correttivi che impediscano il debordamento sul piano della spesa e dell'equità delle prestazioni, nonché alcune valutazioni su alcuni punti specifici, come quello della mancata consegna degli strumenti di ratifica dell'accordo italo-jugoslavo sulle pensioni dei cittadini dell'ex zona B. Naturalmente, siamo pronti a recepire qualsiasi altro argomento che il Ministero ritenesse di portare all'attenzione della Commissione.

Tutti questi elementi riguardano soprattutto il principale ente previdenziale italiano, cioè l'INPS, per cui daremo conto dei dati acquisiti in questa audizione nella relazione finale al Parlamento riguardante quell'Istituto.

Ringraziandolo nuovamente, do la parola al senatore Butini.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho diviso il mio intervento in tre parti: la prima riguarda le pensioni in regime di accordi internazionali; la seconda contiene le nostre valutazioni relative alle modifiche approvate in Commissione bilancio al disegno di legge n. 5107 ed infine la terza parte attiene ad un fatto specifico, cioè l'accordo italo-jugoslavo dell'ottobre 1986.

Per quanto riguarda il primo punto, le pensioni in regime di accordi internazio-

nali, l'Italia è legata da numerosi strumenti internazionali in materia di sicurezza sociale, sia bilaterali sia multilaterali, che riguardano in genere tutte le branche assicurative. Ovviamente, figurano in primo piano le pensioni di vecchiaia, di invalidità e superstiti.

Secondo i principi sanciti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, che impongono lo stabilimento di regimi internazionali in favore dei lavoratori migranti, ai quali il nostro paese si è uniformato, tali strumenti mirano a garantire l'eguaglianza di trattamento, la conservazione dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione e la trasferibilità delle prestazioni.

La nostra rete di accordi bilaterali di sicurezza sociale è molto estesa e possiamo dire che copra in pratica tutte le aree geografiche di tradizionale emigrazione italiana.

L'Italia è legata anche da due strumenti multilaterali, particolarmente importanti in materia di pensioni, la regolamentazione CEE e la Convenzione europea di sicurezza sociale.

Gli uffici del Ministero hanno predisposto una documentazione, nella quale figurano i vari strumenti in vigore sia bilaterali sia multilaterali, che consegnerò alla Commissione.

Da qualche anno, con l'accentuarsi del flusso immigratorio verso il nostro paese sono state registrate molte richieste provenienti da paesi di emigrazione dell'Africa e dell'Asia tendenti alla stipulazione di accordi bilaterali. Sono già in vigore convenzioni con la Tunisia e la Repubblica di Capoverde, mentre sono in corso trattative per la stipulazione di altri accordi, in particolare con i paesi della sponda africana del Mediterraneo e con le Filippine.

L'eguaglianza di trattamento sul territorio viene assicurata senza eccezioni. La conservazione dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione viene ottenuta attraverso la totalizzazione dei periodi di assicurazione, agli effetti dell'apertura del diritto a prestazioni, nonché attraverso la cosiddetta assimilazione dei territori, per la quale cioè vigono le stesse norme indipendentemente dai territori soggetti alla

Convenzione (è lo stesso problema esaminato sotto due angoli di vista diversi). La trasferibilità delle prestazioni previdenziali rappresenta un principio cui l'Italia si è strettamente attenuta, senza limitazioni. I lavoratori che lasciano l'Italia possono quindi beneficiare delle nostre provvidenze ovunque essi vadano a risiedere.

In base al principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, coloro che non soddisfano i requisiti minimi di assicurazione previsti dalle legge di un singolo paese possono sommare i periodi accreditati nell'altro o negli altri paesi convenzionati, ottenendo così il diritto ad una quota-parte di pensione, denominata « pro rata ».

In generale, il periodo minimo previsto dagli strumenti bilaterali per beneficiare della totalizzazione e, quindi, per conseguire un pro rata è di un anno. Questo criterio è seguito anche dalla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale e dalla Convenzione europea ed è internazionalmente accettato. Per alcuni paesi legati all'Italia da accordi bilaterali non viene neppure previsto tale periodo minimo (si tratta della Svizzera, del Liechtenstein, della Svezia, del Brasile, dell'Uruguay e della Jugoslavia).

Peraltro, in base ad un'interpretazione molto aperta seguita dal Ministero del lavoro, detto periodo minimo può essere soddisfatto anche soltanto con il servizio militare espletato nelle forze armate italiane e riconosciuto utile a pensione. Beneficiano di tale vantaggio anche molti ex cittadini italiani: basti citare l'esempio di coloro, molto numerosi, residenti nella ex zona B e divenuti cittadini jugoslavi.

Tale complesso di norme convenzionali comporta ovviamente oneri finanziari, oneri tuttavia che, qualora si trattasse di prestazioni di carattere meramente contributivo, troverebbero una copertura appunto nei contributi versati. Va tenuto infatti presente che il pro rata di pensione viene calcolato facendo il rapporto tra l'intera carriera lavorativa e la carriera effettuata nel paese che versa il pro rata. Si tratta quindi di una prestazione previdenziale parziale, commisurata al periodo di lavoro effettivamente prestato.

Questo meccanismo tuttavia, per quanto riguarda l'Italia, comporta gravi distorsioni in connessione con la nostra normativa interna, che è particolarmente generosa.

Le norme del regime pensionistico generale prevedono infatti l'attribuzione di un'integrazione delle pensioni di importo modesto, la cosiddetta integrazione al minimo, che viene accordata per garantire un minimo vitale. L'integrazione ha quindi finalità assistenziali; non ha carattere contributivo ed è posta a carico del bilancio dello Stato.

Per effetto dell'applicazione degli accordi di sicurezza sociale tale integrazione spetta anche ai titolari di un pro rata, ancorché conseguito con brevissimi periodi di contribuzione in Italia o, come si è visto, con il solo servizio militare. Per quanto riguarda alcuni paesi (quelli sopra citati) anche con un solo contributo settimanale.

La quota di integrazione al minimo, di importo spesso rilevante rispetto a quella derivante dai contributi versati, viene, in quanto parte integrante della pensione, regolarmente esportata.

Per di più i limiti di reddito previsti per l'attribuzione dell'integrazione al minimo sul territorio italiano non si applicano a coloro che risiedono all'estero e pertanto i residenti all'estero possono beneficiare dell'integrazione al minimo anche se continuano a lavorare o se godono di altri redditi, pur elevati. La legge n. 638 del 1983 prevede infatti che i pensionati residenti all'estero non sono soggetti all'accertamento dei redditi, previsto invece dalla stessa legge per i pensionati residenti sul territorio nazionale, sia agli effetti del versamento dell'integrazione al minimo, sia agli effetti del versamento delle vecchie pensioni di invalidità. Le nuove pensioni di invalidità hanno invece una disciplina più rigorosa stabilita dalla legge n. 222 del 18 giugno 1984.

L'unica situazione in cui si opera una riduzione o la soppressione dell'integrazione al minimo sussiste nel caso di pensioni prorattizzate, quando il pensionato goda all'estero di altra pensione (articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153).

Tale limitazione appare però del tutto insufficiente sia perché non si applica alle pensioni autonome, sia perché in ragione della differenza dell'età pensionabile il titolare del pro rata italiano beneficia comunque dell'integrazione fino al momento in cui matura il diritto alla pensione estera. In molti paesi infatti l'età di pensione di vecchiaia è più elevata rispetto a quella italiana (in genere 65 anni invece di 60 o di 55 per le donne). Sovente inoltre l'importo della pensione locale è di esigua entità, come in molti paesi in via di sviluppo, per cui la riduzione del pro rata italiano è irrilevante o quasi.

Al riguardo va tenuto presente che la concessione di particolari vantaggi in favore dei nostri lavoratori all'estero venne a suo tempo determinata dall'esigenza di venire incontro ai disagi insiti nel fenomeno migratorio.

Vi è da chiedersi se tale giustificazione sia tuttora valida, almeno nella maggior parte dei casi, tenuto conto delle migliorate condizioni di vita dei nostri lavoratori emigrati. Essa comunque non si rivela valida per gli immigrati che lasciano l'Italia, spesso dopo brevi periodi di lavoro, e rientrano in un paese che è il loro, nel quale sovente il costo della vita è particolarmente basso, per cui l'ammontare della prestazione italiana rappresenta una somma rilevante, incompatibile con le finalità assistenziali dell'integrazione al minimo.

Per correggere tale situazione sarebbe ben difficile operare attraverso una revisione degli accordi bilaterali, che sono conformi a *standard* internazionali oramai ben definiti. Ciò comporterebbe del resto tempi molto lunghi per concludere negoziati, ratifiche parlamentari, eccetera. L'unica via percorribile sembra essere quindi quella di un appropriato riesame della legislazione italiana, in particolare per quanto concerne l'esportazione dell'integrazione al minimo, tenendo presente da un lato la necessità di assicurare un minimo vitale dignitoso a coloro che sono veramente bisognosi e d'altro lato l'esigenza di evitare l'erogazione di presta-

zioni aventi finalità assistenziali a coloro che non si trovano in stato di vero bisogno.

Per quanto riguarda la valutazione che l'amministrazione dà della modifica della legislazione nazionale approvata dalla Commissione bilancio (articolo 6 delle disposizioni in materia di finanza pubblica), dirò quanto segue.

Le modifiche approvate dalla Commissione bilancio alla legislazione previdenziale concernente i trattamenti di pensione da erogare all'estero si muovono nel senso sopra prospettato prevedendo una più rigorosa disciplina dei trattamenti minimi delle pensioni realizzate con la totalizzazione dei periodi contributivi prevista dagli accordi internazionali di sicurezza sociale e il ripristino della parità di trattamento tra lavoratori residenti all'estero e quelli residenti sul territorio nazionale per quanto concerne i divieti di cumulo tra pensione e retribuzione, nonché la valutazione dei redditi personali di qualunque natura ai fini della concessione di detti trattamenti minimi.

La modifica dell'articolo 8 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 porta a cinque gli anni di anzianità contributiva per lavoro svolto in Italia ai fini dell'attribuzione della integrazione al minimo del pro rata di pensioni calcolato ai sensi degli accordi internazionali.

Questa modifica non consentirà più l'erogazione del trattamento minimo a coloro che hanno svolto soltanto un anno, o meno, di lavoro in Italia o il solo servizio militare, nonché a coloro che hanno versato contributi volontari sulla base di brevissimi periodi di contributi da lavoro, come avviene attualmente.

La soluzione produrrà certamente sensibili economie alle gestioni previdenziali evitando gli abusi connessi con gli attuali minimi assicurativi facilmente conseguibili. Tuttavia questa soluzione non sembra del tutto soddisfacente, tenuto conto che per conseguire il trattamento minimo sulla pensione di vecchiaia nazionale sono necessari almeno quindici anni di contributi e che soltanto per le pensioni di invalidità sono sufficienti cinque anni.

Una soluzione alternativa potrebbe prevedere l'attribuzione dell'intera integrazione al trattamento minimo a coloro che hanno maturato un diritto autonomo (nazionale) e negli altri casi commisurarla al pro rata degli anni di contribuzione versata in Italia, fermo restando il minimo di cinque anni di effettiva attività lavorativa svolta nel nostro paese.

L'abrogazione dell'articolo 20 della stessa legge n. 153 del 1969 consente di estendere la regola del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione a coloro che continuano a svolgere attività lavorativa dipendente all'estero dopo il pensionamento.

Questa modifica pone su un piano di parità il lavoratore occupato all'estero con quello occupato sul territorio nazionale, che non può più cumulare oltre certi limiti la pensione con la retribuzione da lavoro.

L'abrogazione dell'articolo 22 della legge n. 153 si riferisce, invece, all'impossibilità di ricevere la pensione per anzianità di servizio (35 anni complessivi di contributi) alle persone che continuano a lavorare all'estero. Finora a questi lavoratori era consentito di cumulare la pensione con la retribuzione per lavoro all'estero, mentre il cumulo è vietato a coloro che lavorano sul territorio nazionale.

Tale pensione può essere conseguita con la somma dei contributi esteri, talvolta anche con la sola residenza all'estero, ad un'età inferiore a quella del pensionamento ordinario. Si verifica perciò che per molti anni i pensionati di anzianità percepiscano la pensione al trattamento minimo anche continuando a lavorare e godendo di redditi elevati.

L'abrogazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 elimina l'esonero previsto per i pensionati residenti all'estero dalla dichiarazione dei redditi ai fini dell'attribuzione del trattamento minimo. Grazie a questo articolo le pensioni di vecchiaia e le vecchie pensioni di invalidità venivano cospicue all'estero al trattamento minimo prescindendo dalla valutazione dei redditi

personali, cui invece sono soggetti i pensionati residenti in Italia.

Il terzo comma dell'articolo 6 congela al 1° gennaio 1991 gli attuali trattamenti al minimo erogati a pensionati residenti all'estero, liquidati in pro rata con periodi di contribuzione inferiore a cinque anni. L'importo della integrazione al trattamento minimo verrà assorbito dagli aumenti perequativi degli anni successivi al 1991. Trattasi di una norma di salvaguardia dei diritti acquisiti che continuerà i suoi effetti per periodi alquanto lunghi considerato che la perequazione annuale delle pensioni apporta aumenti modesti.

Concludo con un riferimento all'accordo italo-jugoslavo del 14 ottobre 1986. Tale accordo provvede ad una sistemazione definitiva delle questioni pensionistiche relative a periodi di lavoro svolti nella *ex* zona B, in ottemperanza con quanto previsto dalla Convenzione di sicurezza sociale italo-jugoslava del 1957 con l'articolo 5 del Trattato di Osimo.

In base a tale sistemazione, fondata sul principio di cittadinanza, è stato stimato che circa 700 pensioni di cittadini jugoslavi attualmente pagate dall'INPS passeranno in carico all'ente assicurativo jugoslavo con un beneficio netto per l'erario italiano che è stato valutato intorno ai quattro miliardi di lire annui.

Con la legge 28 agosto 1989 n. 307 si è avuta l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo. A seguito di tale legge si è proceduto ad ulteriori approfondimenti anche alla luce della circostanza che la minore entità delle pensioni jugoslave avrebbe provocato l'indubbia insoddisfazione di alcuni aventi diritto tra i quali si annoverano circa 150 appartenenti alla minoranza etnica italiana, la cifra è approssimata ma abbastanza vicina alla realtà. Costoro si lamentano poiché non hanno in Italia altri periodi contributivi oltre quello maturato nella zona *ex* B; chi ne ha altri, risalenti a prima del 1945 o successivi a quella data, può ottenere la riliquidazione delle pensioni secondo la regola generale; altri casi non sembrano rientrare in questa fattispecie per qualche differenza di trattamento e per questi si

pone il problema. Di fronte a questa situazione la direzione generale aveva considerato l'opportunità di soprassedere temporaneamente allo scambio di ratifiche, il che aveva riscontrato l'assenso del gabinetto dell'onorevole ministro. Considerato tuttavia l'interesse generale di una tempestiva applicazione dell'accordo, anche alla luce della posizione assunta dall'onorevole sottosegretario Vitalone questa direzione generale ha provveduto a pregare il servizio del contenzioso, con l'appunto n. 091/485 del 3 agosto 1990, di adottare le misure del caso affinché si proceda agli adempimenti necessari allo scambio degli strumenti di ratifica, in vista dell'entrata in vigore del medesimo. Il servizio del contenzioso ha quindi provveduto ad inviare l'opportuna nota verbale in tal senso, il 9 agosto ultimo scorso, anche se tale nota non è stata a tutt'oggi riscontrata, per cui vi è, a tutt'oggi, un ritardo o una riserva della controparte jugoslava.

ALCIDE ANGELONI. Desidero ringraziare il sottosegretario Butini che ha svolto una relazione puntuale e interessante, che ci dà un quadro della situazione delle pensioni in regime di accordi internazionali. Certo, ascoltando questa relazione non si può fare a meno di pensare che l'Italia sia un paese prodigo, un po' Babbo Natale.

PRESIDENTE. Abbiamo dimostrato l'utilità di questa Commissione.

ALCIDE ANGELONI. Qualche volta avaro con i propri concittadini, almeno quelli che risiedono nel suo territorio. Quindi, mi pare necessario l'invito al riesame della legislazione italiana in questo settore.

Desidero porre una domanda. Che parte ha il Ministero del lavoro nel regime previdenziale previsto da convenzioni internazionali? Esiste un'intesa, una chiamata in causa di quel Dicastero? Le differenze che si evidenziano sono tali da indurre a chiedere che parte abbia il Ministero del lavoro. Non si spiegherebbero certe macroscopiche discrasie.

Una volta acquisiti gli atti e presa visione della relazione del sottosegretario, che sarà oggetto di approfondimento in Commissione, il nostro impegno sarà volto in direzione di proporre alcuni provvedimenti per modificare la situazione esistente.

GIUSEPPE IANNONE. L'audizione del sottosegretario agli affari esteri è nata da una esigenza specifica. Abbiamo affrontato questo problema anche con la direzione generale dell'INPS e dagli elementi raccolti è emersa la necessità di correre subito ai ripari. Da quanto abbiamo ascoltato in Commissione, almeno per quanto riguarda alcuni accordi internazionali, come quello italo-jugoslavo, si è venuta a determinare una situazione di preoccupazione da parte dell'INPS.

Siamo ancora all'inizio del processo di immigrazione. Pur essendo in fase abbastanza avanzata, tutto sommato deve essere considerato ancora agli inizi, almeno guardando alle prospettive internazionali. Siamo stati quindi mossi dalla preoccupazione che se l'andamento dell'immigrazione continuerà secondo l'evoluzione attuale, con immigrati che giungono in Italia ed acquisiscono il diritto alla prestazione previdenziale, nel giro di pochissimi anni ci troveremo di fronte ad una situazione veramente drammatica. Bisogna correre ai ripari e questa è stata la preoccupazione che ha mosso la Commissione nel chiedere l'audizione del rappresentante del Ministero degli affari esteri al fine di acquisire suggerimenti per le opportune modifiche legislative, che in parte sono state già anticipate dal sottosegretario.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'accordo italo-jugoslavo desidero precisare che il servizio militare cui si è fatto cenno nella relazione non è solo quello degli *ex* cittadini italiani della *ex* zona B, ma di tutti gli *ex* cittadini italiani.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Certamente, la mia era solo una esemplificazione.

PRESIDENTE. Confermo l'istanza della Commissione affinché si proceda sollecitamente allo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo italo-jugoslavo.

La pausa di riflessione è stata sollecitata certamente dall'esigenza di salvaguardia di alcune centinaia di cittadini jugoslavi abitanti nell'*ex* zona B, ma ha lasciato completamente inavase due questioni fondamentali di cui prego il sottosegretario di farsi carico. Innanzitutto, si è trascurato il fatto che esiste un accordo internazionale ratificato con legge dello Stato approvata all'unanimità. In secondo luogo, vi è un aspetto sostanziale, di equità. Quell'accordo prevede in sostanza che la Jugoslavia paghi le pensioni ai propri cittadini della *ex* zona B e che l'Italia paghi le pensioni ai cittadini italiani che sono tornati profughi nel nostro paese. Il mancato scambio degli strumenti di ratifica pone una grave disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

Da parte di qualche ambiente si suggerisce di procedere autonomamente riaprendo i termini previsti per le ricongiunzioni contributive. Sono contrario a tale modo di procedere perché comporterebbe una dispersione del pubblico denaro. Se del caso, bisogna denunciare l'accordo. Invito il Ministero degli affari esteri a farsi carico sia dell'aspetto formale sia dell'aspetto sostanziale, che provoca un *vulnus* a diritti garantiti da una legge italiana. Abbiamo questo preciso dovere, il cui adempimento è del resto reso più agevole dalle migliorate condizioni economiche della Jugoslavia, che sono tali da far ritenere superati certi problemi relativi al cambio fra lira e dinaro. È possibile quindi affrontare con maggiore serenità questo problema.

Per quanto riguarda le modifiche alla legislazione attualmente in vigore, gli emendamenti al disegno di legge n. 5107 approvati dalla Commissione bilancio della Camera, sui quali si è soffermato anche il sottosegretario, rappresentano il frutto del lavoro e delle sollecitazioni di questa Commissione e, dopo essere stati

fatti propri dal relatore, sono stati approvati all'unanimità. Ritengo opportuno l'inserimento della norma che prevede alcuni decreti delegati di concerto fra i ministri del lavoro, del tesoro e degli affari esteri per l'attuazione delle modifiche. Attraverso questa via si potrà porre mano agli aggiustamenti cui il sottosegretario ha fatto cenno.

Mi sembra importante sottolineare come il lavoro svolto dalla Commissione abbia condotto ad un risultato concreto che non giudico perfetto, ma che costituisce comunque un punto fermo. Forse si è trattato di un fatto estemporaneo che dal punto di vista tecnico potrà essere corretto ma che per il 1991 porrà meno oneri impropri, nell'ordine di centinaia di miliardi, in riferimento a quella disparità di trattamento.

Mi chiedo se abbiate da avanzare qualche suggerimento al Ministero del tesoro o se non sia il caso di presentare taluni emendamenti alla Commissione bilancio. L'unico rammarico sta nel fatto che tutto questo poteva essere compiuto almeno due anni fa, anche se è vero che taluni fenomeni sono recentissimi, come quello verificatosi in Svizzera e che ha dato il via ad una vera e propria fuga.

La Commissione ha intenzione di svolgere un'indagine sul territorio sia in Italia, nelle zone di maggior interesse come le città di Ancona e Trieste, sia all'estero. Proprio a tal fine sarebbe utile disporre di dati più particolareggiati sul funzionamento dei consolati e sul corso delle pratiche. Abbiamo saputo che l'INPS ha adottato un sistema via satellite per meccanizzare l'espletamento delle pratiche, per cui ci interessa avere qualche ulteriore informazione.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor presidente, onorevoli colleghi, non so se l'espressione usata dall'onorevole Angeloni – quella che ci si comporta da Babbo Natale – sia l'ispirazione o la constatazione *a posteriori*. Certo è che anche in questa materia, probabilmente più in questa che in altre, sia alcune situazioni storiche, sia alcune ra-

gioni politiche – perché il governo dei fatti richiede l'apprezzamento di ragioni politiche che sono modificabili nel tempo –, sia una concezione dei principi che nella sua generalità può sembrare perfetta determinano applicazioni che nel mutare delle circostanze e delle relazioni creano a loro volta le disparità e, conseguentemente, le esigenze che abbiamo visto oggi.

Concordo pertanto con le osservazioni circa l'opportunità di avviare una revisione del sistema. È evidente la partecipazione del Ministero del lavoro, anzi vorrei dire che in tutti gli accordi in cui il Ministero degli affari esteri è soggetto di rapporto internazionale la materia è trattata sempre d'intesa con le amministrazioni interessate (lavoro, finanze, pubblica istruzione, e così via).

Per quanto riguarda le considerazioni del senatore Iannone sulle immigrazioni, devo osservare che il fenomeno è recente. Il fatto che da paese di emigranti diventiamo paese che riceve immigranti pone a doppio titolo il problema delle norme che hanno fin qui retto questo settore, che non è di esclusiva competenza del Ministero degli affari esteri, ma coinvolge quella di altri ministeri.

Il presidente, giustamente, per evitare equivoci ha fatto riferimento alla posizione rispetto al servizio militare come condizione breve per acquisire diritto alle prestazioni. A pagina 3 della relazione da me consegnata alla Commissione c'è, oltre ad un riferimento di carattere generale al problema, anche un esempio specifico per gli abitanti del territorio della *ex zona B*.

Per quanto riguarda l'osservazione sul merito degli accordi con la Jugoslavia, certamente esiste il rischio della disparità perché per rimediare ad un problema che coinvolge 100 persone si rischia di mettere in difficoltà 500.

PRESIDENTE. È certamente così, ma la *ratio* dell'accordo consisteva nel fatto che ciascun paese si occupasse dei propri cittadini; invece ormai da anni i nostri cittadini non possono avanzare domande.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'orientamento dell'amministrazione è quello di procedere per le sollecitazioni utili a che gli strumenti di ratifica siano scambiati e l'accordo entri in vigore. Se nella pratica si verificherà la necessità di ulteriori modificazioni, queste saranno soggette a negoziato, ma l'importante è che per il momento si dia corso a quanto è stato già negoziato e ratificato dall'Italia. Siamo in attesa dell'iniziativa della controparte jugoslava, che sarà necessariamente sollecitata a questo scopo.

Per quanto riguarda l'eventualità di presentare emendamenti alla Commissione bilancio, l'amministrazione degli affari esteri cercherà un accordo con il Tesoro.

Circa l'attività dei consolati e le difficoltà che si incontrano nell'erogazione delle prestazioni previdenziali, posso fornire alla Commissione elementi ancora più precisi di quelli che ora citerò a memoria. Vi sono situazioni in cui le difficoltà sono maggiori, altre dove sono minori e vanno dalla distribuzione dei consolati al numero dei funzionari, alla limitazione degli strumenti che attualmente sono in via di miglioramento grazie al sistema informatico. Ho visitato varie comunità e conosco bene i problemi; non intendo fare lo scaricabarile; tuttavia debbo dire che spesso noi siamo il veicolo di atti nella maggior parte dei casi non dipendenti dall'amministrazione degli affari esteri. Quindi c'è sempre il problema di collegare il veicolo ai passeggeri che ci salgono sopra e si cerca reciprocamente di migliorare il sistema delle integrazioni, visto che il problema delle competenze — come il presidente sa meglio di me — presenta sempre qualche difficoltà. Però voglio assicurare la Commissione che è già in corso il miglioramento dei servizi dal punto di vista tecnico; non potrei esprimere la stessa sod-

disfazione per quanto riguarda le dotazioni di personale. È in corso anche la riforma dell'amministrazione; vedremo quale sarà la situazione dopo l'approvazione della legge finanziaria e dei tagli che essa comporta.

**PRESIDENTE.** La legge finanziaria 1991 non è troppo benefica, ma nemmeno eccessivamente severa.

Ivo BUTINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È verissimo, l'ho rilevato anche in sede di Commissione esteri quando questa si è riunita per esprimere il suo parere sul bilancio e ringrazio il relatore che ha fatto la stessa considerazione. Tuttavia, le esigenze delle comunità si fanno continuamente più sofisticate; poi ci sono i processi di invecchiamento; insomma la situazione si modifica anche sotto il profilo della sensibilità psicologica, oltre che di qualche obiettivo ritardo che esisteva e, probabilmente, continuerà ad esistere nonostante gli sforzi compiuti. Comunque, oggi questo è uno dei maggiori impegni della direzione dell'emigrazione, perché sappiamo che bisogna arrivare a livelli diversi di presenza.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il sottosegretario per gli affari esteri, senatore Butini.

**La seduta termina alle 16,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 23 novembre 1990

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO